



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "EMILIA PISCHEDDA"
Scuola Infanzia, Primaria e Scuola Secondaria di 1° grado
Via Verdi n. 18 - 08042 BARI SARDO (OG)
+39.0782.27.0041 +39.0782.29.557
C.F. 91005680912 – Cod. Mecc. NUIC86200 C C.U.: UFYLSG
Email: nuic86200c@istruzione.it – Pec: nuic86200c@pec.istruzione.it

Regolamento di Istituto

ANNO SCOLASTICO 2018/2019

**Approvato dal Collegio dei docenti il 06/11/2018, verbale n. 3
e dal Consiglio di Istituto 06/11/2018, verbale n. 9**

*(Come disposto dalla sentenza del TAR Sardegna n.246/2018,
Vista la proposta del Collegio settoriale della Scuola Primaria del 26 marzo 2018
Vista la delibera del Collegio Plenario del 04 aprile 2018
Vista la delibera del Consiglio d'Istituto del 06 aprile 2018
Visto il decreto del DS n.3038 del 12.04.2018)*

Il documento è stato aggiornata in data 24/10/18 e 29/10/18

INDICE

- ❖ **Titolo I** - Principi generali artt. 1 e 2
- ❖ **Titolo II** - Norme che regolano la Comunità Scolastica - dall'art. 3 all'art. 13
- ❖ **Titolo III** - Norme di comportamento disciplinare degli alunni - dall'art. 14 all'art. 17
- ❖ **Titolo IV** - Mancanze disciplinari e sanzioni. Procedimento disciplinare e organi competenti. Impugnazioni - dall'art. 18 all'art. 23.
- ❖ **Titolo V** - Scuola Primaria. Mancanze disciplinari. Provvedimenti disciplinari. Interventi disciplinari. Interventi educativi. Sanzioni disciplinari – dall'art. 24 all'art. 29.
- ❖ **Titolo VI** – Scuola Secondaria di 1[^]. Finalità dei provvedimenti disciplinari e criteri regolativi. Comportamenti sanzionabili. Infrazioni. Sanzioni. Procedure Impugnazioni.- dall'art. 30 al 33.
- ❖ **Titolo VII** – Funzionamento degli organi collegiali- dall'art. 34 al 43.

- ❖ **I – Principi generali**

Art. 1 - Finalità della scuola

La scuola, nella sua impostazione educativa e didattica, nelle sue strutture e nei suoi contenuti programmatici, è diretta e ordinata al raggiungimento delle finalità di cui agli **articoli n. 3 e n. 34 della Costituzione Italiana**.

Come scuola per l'istruzione obbligatoria, la scuola risponde al principio democratico di elevare il livello di educazione e di istruzione personale di ciascun cittadino e generale di tutto il popolo italiano, potenzia la capacità di partecipare ai valori della cultura, della civiltà e della convivenza sociale e di contribuire al loro sviluppo.

La scuola secondo la legge istitutiva "concorre a promuovere la formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione e favorisce l'orientamento dei giovani ai fini della scelta dell'attività successiva". E' una scuola formativa in quanto si preoccupa di offrire occasioni di sviluppo della personalità in tutte le direzioni.

E' una scuola che si colloca nel mondo perché aiuta l'alunno ad acquisire progressivamente un'immagine sempre più chiara ed approfondita della realtà sociale.

E' una scuola orientativa in quanto favorisce l'iniziativa del soggetto per il proprio sviluppo e lo pone in condizione di conquistare la propria identità di fronte al contesto sociale.

Il nostro Istituto, pertanto, nel perseguire i valori dell'accoglienza, della condivisione, della solidarietà, del dialogo, della legalità, della libertà, dell'uguaglianza e della pace è in linea con le finalità istituzionali della Scuola del Primo ciclo di istruzione che mira alla formazione dell'uomo e del cittadino attraverso un processo unitario di sviluppo dell'alunno. Questo attraverso la valorizzazione delle categorie di qualità della persona umana: **“sapere”, “saper fare”, “saper essere”** e, non meno importante, **“saper stare insieme con**

gli altri”, al fine di far raggiungere allo studente il successo formativo e quei traguardi di competenza, fissati a livello nazionale ed europeo.

Art. 2 - Obiettivi del regolamento

Scopo del regolamento è di consentire un ordinato ed organico svolgimento della vita della scuola secondo i principi generali fissati dall' **art.1** in modo da favorire i momenti d'incontro e di colloquio fra i vari organi collegiali, e fra questi e le altre rappresentanze delle componenti scolastiche, onde attuare una reale gestione unitaria.

II – Norme che regolano la Comunità Scolastica

Art.3 – Frequenza degli alunni alle lezioni

La frequenza delle lezioni è per gli alunni un diritto - dovere ed è pertanto obbligatoria. Durante le ore di lezione i docenti in orario possono autorizzare a uscire dall'aula un solo studente per volta, per breve tempo e per valide ragioni.

Art.4 - Orari dell'attività scolastica e degli uffici

La scuola funziona per dieci mesi l'anno, da settembre a giugno, con l'articolazione didattica rappresentata nel prospetto sottoindicato. Le vacanze durante l'anno sono quelle stabilite dal calendario scolastico regionale. Ulteriori sospensioni delle attività didattiche sono previste dai calendari scolastici Regionale e d'Istituto.

Le lezioni si svolgono all'interno dei quadri orari elaborati dalle commissioni incaricate e deliberati dagli organi collegiali.

ORARIO DI FUNZIONAMENTO

Attività didattica

L'attività didattica dell'I.C. " E. Pischedda " è articolata secondo il seguente orario:

Scuola dell'Infanzia:

LOCERI

Dal lunedì al venerdì, ingresso ore 08,00 (consentito fino alle ore 09,00), uscita ore 16,00
Sabato ore 08,00 – 13,00.

BARI SARDO

Dal lunedì al venerdì, ingresso ore 08.00 (consentito fino alle ore 09.00), uscita ore 16.00.
Sabato ore 8.00 – 13.00.

CARDEDU

Dal lunedì al venerdì, ingresso ore 08.00 (consentito fino alle ore 09.00), uscita ore 16.00.
Sabato ore 8.00 – 13.00.

Tale orario risulta provvisorio in attesa di Delibera da parte del Consiglio di Istituto per la chiusura del sabato (già approvato dal collegio dei docenti del 10-09-2018).

Scuola Primaria:

LOCERI

dal lunedì al venerdì, ingresso ore 08.20, uscita ore 16.20 (mensa compresa), sabato chiuso.

BARI SARDO ok

Tempo Normale: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì ingresso 8.20 e uscita ore 13.20. Martedì dalle 8.20 alle 16.20. Sabato chiuso.

Tempo Pieno: dal lunedì al venerdì ingresso 08.20 uscita 16.20 (mensa compresa), sabato chiuso.

CARDEDU

Lunedì, mercoledì e giovedì ore 8.20 – 13.20

Martedì, venerdì e sabato ore 8.20 – 12.20

Scuola Secondaria di 1° grado

CARDEDU e LOCERI

Dal lunedì al sabato ingress 08,20 – uscita ore 13,20.

Sono previsti due rientri settimanali martedì e venerdì (mensa compresa 13,20/14,20) giorni in cui l'uscita è alle ore 16,20 .

BARIA SARDO OK

Tempo Normale: dal lunedì al sabato ingresso ore 08.20, uscita ore 13.20;

Sezioni ad indirizzo Musicale:

	ingresso	uscita	rientro
LUNEDI'	8,20	13,20	2^ B ore 14.00/18.00
MARTEDI'	8,20	13,20	1^B, 2^B, 3^B ore 14.00/ 16.00
MERCOLEDI'	8,20	13,20	1^B ore 14.00 – 18.00
GIOVEDI'	8,20	13,20	
VENERDI'	8,20	13,20	3^B ore 14.00 – 18.00
SABATO	8,20	13,20	

Gli alunni, al suono della campana, ore 08:20, entreranno a scuola e, accompagnati dagli insegnanti, si avvieranno nelle classi osservando un comportamento corretto.

Modalità di ingresso: gli alunni entreranno divisi per classi.

Le operazioni di entrata e uscita devono svolgersi alla presenza del personale scolastico addetto alla sorveglianza, che dovrà disporsi all'ingresso, lungo le scale e nei piani dell'edificio per consentire un afflusso ordinato e sicuro degli studenti.

Al termine delle lezioni gli alunni, accompagnati dal docente dell'ultima ora, procederanno in fila, col massimo ordine e silenzio, fino alla porta d'ingresso, dove saluteranno l'insegnante e il collaboratore scolastico.

Al momento dell'entrata e dell'uscita i genitori devono evitare di intrattenersi oltre il necessario, vicinanze dell'edificio scolastico per non intralciare il traffico e per consentire una vigilanza "a vista"

Orario Uffici Amministrativi

L'attività amministrativa si svolge, di norma, dal lunedì al sabato dalle ore 08.00 alle ore 14.00.

Gli Uffici di segreteria saranno aperti per tutta l'utenza dal lunedì al sabato dalle ore 11,00 alle ore 13,00.

In caso di urgenza, previo accordo con il personale di segreteria, potrà essere consentito l'accesso agli uffici in orari diversi da quelli ordinari.

Orario di ricevimento Dirigente Scolastico

Il Dirigente Scolastico riceve su appuntamento. Compatibilmente con gli impegni nella sede di titolarità potrà comunque ricevere docenti e genitori anche senza appuntamento.

Intervallo o pausa di socializzazione

L'intervallo si svolge in orari e tempi diversi a seconda dell'ordine di scuola:

- 20 minuti per la Scuola Primaria come intermezzo mattutino e 20 minuti pomeridiani nel dopo mensa;
- 20 minuti per la Scuola Secondaria di I grado come intermezzo mattutino e circa 15 minuti pomeridiani nel dopo mensa (per le operazioni di igiene dentale).

L'orario della ricreazione:

- ✓ Per la **Scuola Primaria** è fissato dalle ore 10.20 alle ore 10.40 e dalle ore 14.00 alle ore 14.20 (salvo diversa organizzazione interna);
- ✓ Per la **Scuola Secondaria di I° Grado** la ricreazione è fissata dalle ore 10.10 alle ore 10.30 e, per le classi a T. P., dalle 14,30 alle 14,45 circa (salvo diversa organizzazione interna).

Durante l'intervallo gli alunni possono conversare e consumare la merenda (è consigliabile che non vengano consumati cibi quali: ovetti al cioccolato patatine fritte e bibite gassate, o contenenti caffeina), nell'ambito delle proprie aule o, a discrezione dell'insegnante, nel cortile esterno della scuola. Durante l'intervallo è vietato a tutti gli studenti dell'Istituto transitare da un piano all'altro e intraprendere giochi pericolosi. La

vigilanza è assicurata dai docenti d'aula e dal personale collaboratore scolastico, in servizio ai piani.

Art. 5 – Formazione delle classi prime Primaria / Secondaria

INFANZIA

Nella formazione ed assegnazione degli alunni delle classi prime nella Scuola dell'Infanzia si terranno presenti i seguenti criteri:

- **equilibrato inserimento degli alunni disabili e/o con bisogni educativi speciali.**
- **distribuzione equilibrata degli alunni stranieri;**
- **distribuzione equilibrata dei maschi e delle femmine;**
- **assegnazione a corsi diversi, di fratelli gemelli, salvo richiesta scritta dei genitori, motivata e giustificata;**

Nella formazione ed assegnazione degli alunni delle classi prime nella Scuola Primaria e Secondaria si terranno presenti i seguenti criteri:

- **formazione di gruppi eterogenei dal punto di vista relazionale e comportamentale;**
- **formazione di gruppi equilibrati rispetto alla capacità di apprendimento e al livello d'apprendimento già acquisito;**
- **equilibrato inserimento degli alunni disabili e/o con bisogni educativi speciali.**
- **distribuzione equilibrata degli alunni stranieri;**
- **distribuzione equilibrata dei maschi e delle femmine;**
- **distribuzione equilibrata degli alunni sulla base della sezione di provenienza;**
- **assegnazione a corsi diversi, di fratelli gemelli, salvo richiesta scritta dei genitori, motivata e giustificata;**

Per la formazione della classe prima ad indirizzo musicale si fa riferimento al regolamento ad indirizzo musicale.

Art. 6 – Modalità di accesso, permanenza ed uscita dalla scuola. Modalità di accesso

L'accesso all'edificio scolastico è previsto per gli alunni al suono della campanella.

Il personale docente è incaricato della vigilanza degli alunni all'entrata a scuola, durante la permanenza e all'uscita. Nei modi opportuni, esso è coadiuvato dal personale collaboratore scolastico.

E' vietato ai genitori e agli alunni l'accesso nell'atrio interno alla scuola prima del suono della campanella. Agli studenti è consentito solo se usufruiscono del servizio di accoglienza/vigilanza (riservato prevalentemente agli alunni che utilizzano il servizio scuolabus, se previsto).

Permanenza

Nella Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado, durante i cambi d'ora, gli alunni devono attendere l'arrivo dell'insegnante in classe, rimanendo seduti e senza uscire dalle aule per nessun motivo, se non con il permesso dell'insegnante uscente o entrante; gli insegnanti provvederanno con la massima celerità ad effettuare il cambio d'aula garantendo la vigilanza degli alunni. Durante i trasferimenti in aule speciali, laboratori o palestra, gli alunni devono essere accompagnati dal docente in orario.

Durante le ore di lezione, in caso di necessità, si lascerà uscire un solo ragazzo per volta; si cercherà tuttavia di limitare tali uscite nel corso della prima ora di lezione o nell'ora successiva all'intervallo. I collaboratori scolastici supporteranno i docenti nella sorveglianza degli alunni nel cambio d'ora o qualora il docente debba allontanarsi dall'aula per una qualsiasi necessità.

In casi eccezionali e per comprovati motivi, è consentito agli alunni delle classi a tempo pieno e tempo prolungato, la non partecipazione alla mensa scolastica per alcuni periodi o per tutto l'anno, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico.

Uscita dalla scuola

Al termine delle lezioni, l'uscita degli alunni avverrà in modo ordinato e sotto la sorveglianza del personale collaboratore scolastico e del personale docente dell'ultima ora, che dovrà accompagnare gli studenti fino alla porta dell'atrio principale della scuola. È auspicabile che i genitori non sostino negli spazi esterni adiacenti alle aule ostacolando il lavoro dei docenti, degli alunni e di tutto il personale della scuola.

Per gli alunni della scuola dell'Infanzia:

Il genitore o l'esercente la patria potestà o una persona da esso delegata dovrà presentarsi all'uscita della scuola per ricevere in consegna l'alunno. E' fatto assoluto divieto agli insegnanti mandare a casa gli alunni da soli. Per ogni anno scolastico il genitore, o l'esercente la patria potestà, dovrà presentare un elenco di persone delegate, per il ritiro dell'alunno, avendo cura di allegare la fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità della/e persona/e delegata/e.

Primaria e Secondaria

Gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria possono uscire autonomamente dopo aver presentato opportuna liberatoria (validità annuale) firmata da entrambi i genitori o esercenti la patria potestà.

Per ogni ordine di scuola, genitori o delegati sono tenuti a rispettare l'orario di uscita, prelevando i propri figli puntualmente. La tolleranza sarà di 15 minuti al massimo per tre volte, dopo le quali il genitore sarà convocato in Presidenza.

 **Art.7 – Uscite anticipate degli allievi dalla scuola per cause eccezionali, scioperi, calamità naturali**

Uscite anticipate per cause eccezionali

Per garantire il regolare svolgimento delle attività scolastiche, gli alunni possono lasciare la scuola, prima della fine delle lezioni, solo per casi straordinari e gravi opportunamente documentati.

Gli studenti dovranno essere prelevati da un genitore o da un suo incaricato fornito di delega scritta. Possono verificarsi casi eccezionali, di improvvisa gravità, per cui la delega può essere espressa dal genitore, anche telefonicamente, comunicando il nome e cognome della persona addetta al ritiro. Il delegato che dovrà prelevare l'alunno avrà l'obbligo di esibire al docente in orario, o al collaboratore scolastico in servizio, un documento di identità, e compilare il relativo modulo, senza il quale non potrà prelevare l'alunno. Il docente annoterà sul registro di classe.

Il numero di uscite anticipate per alunno sarà monitorato dalla Presidenza e dal Coordinatore del Consiglio di Classe che, in caso di uscite anticipate ripetute, segnalerà il fatto alla famiglia.

In caso di sciopero, il Dirigente, provvederà a darne comunicazione ai genitori, avvalendosi della collaborazione del personale docente, tramite diario personale degli alunni, circolare o comunicazione nel sito della scuola. Si seguirà, quindi, l'iter della normativa che regola lo sciopero.

In caso di circostanze eccezionali, il Dirigente dà immediatamente comunicazione agli organi di Pubblica Sicurezza e adotta tutti i provvedimenti necessari atti a garantire la sicurezza degli allievi. Pertanto può far uscire gli alunni dall'edificio scolastico senza preavviso alle famiglie, permanendo la vigilanza dei docenti.

In caso di calamità naturali si fa riferimento alle norme di sicurezza previste dalla legge e al piano di evacuazione predisposto dalla scuola.

 **Art. 8- Assenze e ritardi**

Assenze

Tutti gli studenti, ai sensi della C.M. n. 61/1980, della C.M. n. 88/1975 e del presente Regolamento d'Istituto, sono tenuti a giustificare assenze e ritardi secondo le indicazioni sotto riportate:

- Le assenze devono essere giustificate improrogabilmente il giorno del rientro a scuola, nella prima ora di lezione, sull'apposito libretto personale per la Scuola Secondaria di 1° grado (se previsto) che il genitore riceverà dalla scuola all'inizio dell'anno scolastico, con deposito della firma e sul diario per la Scuola Primaria. In caso di smarrimento del libretto personale, i genitori devono personalmente

notificare in segreteria lo smarrimento e ritirare e controfirmare il libretto nuovo.

- Le assenze degli alunni sono registrate dai docenti, giorno per giorno, sul registro.
- Se la durata dell'assenza è inferiore o uguale a cinque giorni consecutivi di calendario, essa viene giustificata dai genitori utilizzando l'apposito libretto, che l'alunno è tenuto a presentare all'insegnante alla prima ora di lezione nel giorno del suo rientro a scuola. Qualora l'alunno ne risulti sprovvisto, viene ammesso con riserva (1° giorno) ed è tenuto a presentare tale giustificazione l'indomani; qualora ne sia sprovvisto anche il 2° giorno, sarà di nuovo ammesso con riserva, ma con l'obbligo di giustificare il giorno successivo accompagnato da un genitore, il quale sarà avvisato telefonicamente. Le assenze ingiustificate incidono sul voto di condotta.
- Se la durata dell'assenza è superiore a cinque giorni consecutivi di calendario, compresi i giorni festivi, alla giustificazione deve essere allegato il certificato medico, che attesti che l'alunno non presenti patologie ostative alla frequenza della scuola. Lo studente che ne sarà sprovvisto non verrà accettato in classe e verrà convocato il genitore.
- In caso di scioperi del personale docente e comunicazioni da parte della dirigenza in merito all'impossibilità di garantire il regolare servizio (assemblee sindacali, scioperi), gli studenti devono giustificare l'assenza se nella loro classe è stato fatto l'appello, nel rispetto dell'orario di lezione dei professori presenti.
- Se invece l'assenza prolungata è riconducibile a validi motivi di famiglia, l'allievo potrà essere riammesso in classe sulla base della dichiarazione scritta di uno dei genitori.
- Il docente coordinatore del Consiglio di Classe provvederà mensilmente al controllo delle assenze giustificate e ad avvertire le famiglie in caso di assenze non giustificate, di assenze prolungate o di numerose assenze saltuarie. Sarà sempre cura del docente coordinatore l'ordinata e opportuna custodia della documentazione relativa alle assenze e alle comunicazioni scuola – famiglia.

Ritardi

Gli studenti in ritardo sull'inizio della prima ora di lezione sono ammessi in classe dall'insegnante in servizio, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un suo delegato togliere . Il ritardo dovrà essere giustificato il giorno successivo sull'apposito libretto delle giustificazioni per la Scuola Secondaria e sul diario per la Scuola Primaria. Il ritardo verrà segnalato sul registro. Dopo 3 ritardi ingiustificati, il coordinatore di classe si attiverà per provvedere alla comunicazione scritta alla famiglia. In caso di reiterate inadempienza, I docenti e/o il Consiglio di Classe prenderanno i provvedimenti più opportuni.

I ritardi cumulati possono incidere sul voto di condotta.

In caso di ingresso alla seconda o (in casi di visite mediche, analisi, ecc...) alla terza ora, gli alunni sono ammessi in classe, previa giustificazione da parte di uno dei genitori.

Gli alunni esonerati totalmente o parzialmente dalle attività sportive devono comunque presenziare e partecipare alle lezioni di educazione fisica, limitatamente a quegli aspetti non compatibili con le particolari condizioni soggettive. In sede di scrutinio essi riceveranno la valutazione per la parte teorica della materia.

Art. 9 - Esonero dalle attività sportive

L'esonero temporaneo o annuale dagli esercizi di educazione fisica è concesso solo per motivi di salute. A tal fine deve essere presentata la seguente documentazione: 1) domanda in carta semplice indirizzata al Dirigente Scolastico e firmata da un genitore ; 2) certificato del medico attestante il motivo di salute, le attività sportive dalle quali l'allievo deve essere esonerato e la durata dell'esonero stesso. Il certificato medico può essere rilasciato dal medico di famiglia quando la richiesta di esonerato è inferiore a 30 giorni, deve essere rilasciato dall'Ufficio di medicina sportiva della ASL per esoneri di durata maggiore.

Art. 10 - Visite e viaggi di istruzione – Scambi culturali.

Visite e viaggi di istruzione

Le visite di istruzione rientrano nella programmazione educativo - didattica della classe e, pertanto, eventuali assenze da parte degli studenti dovranno essere giustificate. Le visite e i viaggi d'istruzione verranno portati a conoscenza dei membri degli organi collegiali per il dovuto assenso e verranno inseriti nel Piano dell'Offerta Formativa. Gli alunni diversamente abili dovranno essere accompagnati dal docente di sostegno; se non autonomi o se affetti da patologie importanti anche dall'assistente educativo culturale (A.E.C.) o dal genitore. In ogni caso rimangono valide le norme relative al rapporto docente - alunni previste dalla Legge: deroghe a tale rapporto possono essere prese in considerazione in casi particolari.

A tal proposito si precisa che per la Scuola Secondaria di 1° grado la partecipazione al viaggio d'Istruzione è subordinato al voto di condotta (non inferiore a 8 – otto).

Durante le visite e i viaggi d'istruzione è dovere di ciascuno assumere un comportamento corretto, rispettoso, diligente, tale da salvaguardare il decoro di se stessi ed il prestigio dell'Istituto.

Scambi culturali

Gli scambi culturali, deliberati dal Consiglio di Classe, si possono effettuare in qualsiasi periodo dell'anno, previo accordo con la scuola partner.

Possono partecipare allo scambio studenti appartenenti a classi diverse, senza alcun vincolo numerico.

La partecipazione allo scambio non esclude la effettuazione del viaggio d'istruzione.

La spesa prevista per gli alunni è quella relative al viaggio d'istruzione, poichè il vitto e l'alloggio sono previsti a cura delle famiglie ospitanti.

I docenti accompagnatori dovranno essere in numero di 2 ogni 15 studenti. E' auspicabile che almeno uno dei docenti accompagnatori conosca la lingua del Paese ospitante o una lingua veicolare.

Art. 11 - Osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza. Assicurazione infortuni

E' severamente vietato, tranne che per uso personale, portare a scuola cibi fatti in casa, a causa delle numerose allergie e intolleranze alimentari presenti tra gli studenti.

Nel caso in cui gli alunni soffrano di forme di allergia o intolleranza verso agenti esterni o verso cibi o sostanze alimentari, o affetti da particolari patologie (asma , convulsioni, diabete, epilessia eccc....) i genitori devono comunicarlo all'Ufficio di Segreteria e al docente coordinatore di classe, in modo che possano essere messe in atto le dovute precauzioni e, per gli alunni che usufruiscono del servizio mensa, la predisposizione di menù alternativi.

Non compete ai docenti, né ad altro personale della scuola, la somministrazione di farmaci.

Tutti gli studenti, fin dal primo giorno di scuola, vengono assicurati contro gli infortuni, come previsto dalla normativa vigente e vengono assicurati, inoltre, per la responsabilità civile (assicurazione integrativa, a carico dellefamiglie).

In caso di infortunio lieve, si presenteranno le prime cure del caso (disinfezione, ghiaccio e bendatura). Non verranno somministrati farmaci di alcun genere. Se l'infortunio è di una certa gravità, si avvertiranno subito i genitori e in caso di urgenza si ricorrerà alla chiamata del pubblico soccorso (ambulanza con accompagnamento di un responsabile della scuola).

Nell'arco delle 24 ore successive, il docente è tenuto a produrre presso l'Ufficio dei Servizi Amministrativi della scuola, una relazione circostanziata dell'accaduto utilizzando l'apposita modulistica presente nel sito scolastico. La scuola declina ogni responsabilità per la mancata osservanza di questa disposizione.

Art. 12 - Vigilanza sugli alunni

Da parte dei docenti. Per la vigilanza sugli alunni durante l'ingresso e permanenza nella scuola, nonché durante l'uscita dalla medesima, valgono le norme vigenti, a cui si affiancano le seguenti indicazioni:

- il personale docente dovrà trovarsi in servizio, in base alle norme contrattuali, 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni;

- la presenza del docente è obbligatoria, oltre che durante l'orario di lezione, anche per tutte le attività (accoglienza, lavori di gruppo, laboratori, visite e viaggi di istruzione, ecc.) previste in orario scolastico, su proposta degli insegnanti, che se ne assumono la responsabilità a norma di legge;
- se l'attività prevede l'uscita scolastica, gli studenti devono fornire la necessaria autorizzazione scritta del genitore. Le classi interessate all'uscita didattica sono accompagnate dai rispettivi insegnanti che si sono fatti promotori dell'iniziativa;
- durante l'intervallo delle lezioni, il personale docente di turno, coadiuvato da personale non docente, è responsabile del comportamento degli alunni.

Da parte dei collaboratori scolastici. Per la vigilanza sugli alunni durante l'ingresso e permanenza nella scuola, nonché durante l'uscita dalla medesima, valgono le norme vigenti, a cui si affiancano le seguenti indicazioni:

- durante l'ingresso e l'intervallo delle lezioni il personale non docente coadiuverà il personale docente in orario a sorvegliare il comportamento degli alunni e il corridoio o settore di atrio affidatogli, in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose;
- gli operatori scolastici effettueranno il servizio di vigilanza dei locali della scuola e, in casi di particolare necessità, degli alunni affidati alla loro sorveglianza.

Art. 13 - Modalità di comunicazioni scuola – famiglia

Quaderno degli avvisi/diario

I genitori attuano il rapporto quotidiano con la scuola mediante il controllo costante del diario personale, quaderno degli avvisi o registro elettronico.

Si fissa il diario, quaderno degli avvisi o altro mezzo similare, registro elettronico e sito della scuola, per la comunicazione tra scuola e famiglia, in modo che ciascun genitore o chi ne fa le veci sia coinvolto nella vita della scuola.

In ogni caso il Dirigente Scolastico e gli insegnanti auspicano di poter avere contatti personali con i genitori, soprattutto quando si denota uno scarso profitto o un comportamento scorretto. Si provvederà allo scopo, previa telefonata da parte del docente o nei casi più gravi dal Dirigente. Nella Scuola Secondaria di 1° grado si utilizzerà l'apposita modulistica.

Assemblee di classe

E' possibile richiedere delle Assemblee di classe, aperte a tutti i genitori, presentando al Dirigente le relative domande almeno una settimana prima della data prevista, indicando il giorno, l'orario e l'ordine del giorno della riunione. Le domande devono essere firmate dai genitori rappresentanti di classe o dalla maggioranza dei genitori della

classe. Alle Assemblee di classe possono partecipare, su richiesta dei genitori, il Dirigente e i docenti della classe. L'Assemblea si svolge fuori dell'orario d'istruzione.

✚ **Art. 14 - Incontri scuola - famiglia**

Il rapporto genitori – insegnanti deve avvenire dentro l'Istituto nelle ore e nei giorni stabiliti dal calendario scolastico, che verrà affisso all'Albo di ogni Sede e comunicato per iscritto alle famiglie entro il mese di ottobre di ogni anno scolastico. Allorquando la necessità lo suggerisca, si potrà chiedere un appuntamento personale.

Non è permesso ai genitori l'accesso in aula durante l'orario scolastico.

Al fine di garantire la sicurezza degli allievi, si deve assolutamente evitare di fermare gli insegnanti all'entrata ed all'uscita della scuola, e, per garantire la loro privacy, evitare anche di contattarli telefonicamente a casa o sul cellulare.

Nessuna persona estranea alla famiglia, se non fornita di delega, può essere messa a conoscenza della situazione scolastica degli studenti. Durante gli incontri insegnanti-genitori è consentito l'ingresso degli alunni nei locali della scuola, ma l'istituzione scolastica non è responsabile di eventuali incidenti, in quanto gli studenti, fuori dell'orario scolastico, non sono coperti da assicurazione. Inoltre si fa presente che il colloquio con il genitore riveste una valenza altamente educativa e formativa per lo studente, da non ritenere opportuna la sua presenza se non su richiesta del docente stesso.

Qualora il genitore non potesse in alcun modo provvedere a quanto espressamente richiesto, può chiedere un appuntamento all'insegnante in altro orario.

❖ **III – Norme di comportamento disciplinare degli alunni nell'Istituto**

Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola. Ogni studente è tenuto a conservare con cura il proprio posto di lavoro e gli arredi presenti in aula e in tutti i luoghi in cui egli svolge l'attività scolastica. Chiunque danneggi, asporti o distrugga le attrezzature scolastiche è tenuto al risarcimento materiale del danno, fermo restando le eventuali responsabilità disciplinari e penali. Qualora risulti impossibile individuare le responsabilità del danno, potrà essere richiesto di risarcire collettivamente il danno stesso a tutti coloro che hanno usufruito di ciò che è stato danneggiato.

❖ **Art. 15 Diritti degli studenti**

Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Ha, inoltre, diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza ed a migliorare il proprio rendimento.

Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

La scuola si impegna a porre in essere le condizioni per assicurare:

- un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo didattico di qualità;
- offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dalle associazioni del territorio;
- iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
- la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti;
- la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
- servizi di sostegno della salute.

❖ **Art. 16 Doveri degli studenti**

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio, a casa e a scuola, senza turbare l'andamento delle lezioni.

Gli studenti sono tenuti alla massima puntualità a scuola;

Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi;

Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere, all'interno e all'esterno della scuola (cortile/giardino), oltre che nei viaggi d'istruzione, un comportamento corretto, responsabile, non violento e rispettoso nelle parole e negli atti.

Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti scolastici e, in caso di calamità naturali o accidentali, seguire le modalità di evacuazione stabilite.

Gli studenti sono tenuti a presentarsi in classe ordinati e vestiti in modo adeguato.

Gli studenti sono tenuti a comportarsi con educazione all'interno della scuola evitando di correre e urlare, in particolar modo nei momenti ricreativi, durante i quali devono essere evitati giochi o atti pericolosi per la propria e altrui incolumità.

Gli studenti devono contribuire a creare un clima amichevole, sereno e costruttivo all'interno della singola classe e della scuola, rifiutando ogni forma di violenza e di sopraffazione e rispettando, nel comportamento e nel linguaggio, tutte le persone che costituiscono la comunità scolastica.

I compiti assegnati a casa devono essere svolti puntualmente e in modo completo. In caso di assenza è obbligatorio aggiornarsi sulle attività didattiche svolte e sui compiti assegnati.

Per le classi a tempo pieno per la Primaria e a tempo prolungato per la Scuola Secondaria di 1° grado si auspica che l'assegnazione dei compiti a casa non sia quotidiana ma limitata e determinate esigenze didattiche.

Durante il cambio dell'insegnante si attenderà ordinatamente al proprio posto l'arrivo del docente.

❖ **Art. 17 - Corretto uso delle strumentazioni, laboratori, strutture scolastiche in genere**

- Il telefono della Segreteria può essere utilizzato gratuitamente dagli alunni per telefonare alle famiglie, previa autorizzazione del docente e del personale, solo per segnalare malessere fisico o per gravi e motivati problemi di altra natura;
- Il fotocopiatore è inteso come strumentazione d'ufficio e perciò utilizzato dal personale idoneo addetto;
- Ogni laboratorio ha un responsabile, come definito dal Collegio Docenti all'inizio dell'anno. Gli utenti devono operare in modo da mantenere integro il materiale in dotazione;
- Nell'eventualità di un danno ritenuto doloso e di una certa entità a strutture e dotazioni si provvederà alla richiesta di risarcimento nei confronti degli alunni responsabili. In caso di non accertamento delle responsabilità individuali si valuterà l'ipotesi di un contributo da parte dell'intero gruppo.

❖ **Art. 18 - Utilizzo di cellulari e altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche**

In via preliminare, è del tutto evidente che il divieto di utilizzo del cellulare durante le ore di lezione risponda ad una generale norma di correttezza che, peraltro, trova una sua codificazione nei doveri indicati nello Statuto delle studentesse e degli studenti, di cui al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 e successive modifiche.

In tali circostanze, l'uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa che per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto per il docente, configurandosi, pertanto, come un'infrazione disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti orientati non solo a prevenire e scoraggiare tali comportamenti, ma anche, secondo una logica educativa propria dell'istituzione scolastica, a stimolare nello studente la consapevolezza del disvalore dei medesimi.

L'uso di telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici che permettono di acquisire e/o divulgare immagini, suoni e filmati durante la permanenza a scuola è assolutamente vietato. Nell'eventualità in cui un alunno venga sorpreso ad utilizzare il telefono cellulare durante l'orario scolastico, questo comporterà il sequestro, da parte dell'insegnante, del telefono (verrà restituita all'alunno la SIM), una nota disciplinare nel registro e la comunicazione dell'accaduto alla famiglia. Il telefono verrà successivamente consegnato al coordinatore di plesso/sede che lo custodirà per 30 giorni. **Infrazioni ripetute** comporteranno il **sequestro definitivo** del telefono cellulare, oltre ad **adeguate sanzioni disciplinari**. Al fine di non "cadere in tentazione", l'alunno potrà arrivare a scuola col telefono cellulare e consegnarlo SPENTO all'insegnante presente alla 1^a ora, il quale provvederà a depositarlo in apposito contenitore (da tenere in bidelleria nella Scuole Secondaria di 1° grado) per poi restituirlo all'alunno poco prima dell'uscita.

Chi diffonde immagini con dati personali altrui non autorizzate, anche attraverso la rete internet, tramite smartphone, tablet o simili, rischia *multe da 3 a 18 mila euro, o da 5 a 30 mila euro* nei casi più gravi (che possono essere irrogate dall'Autorità garante della privacy), insieme a sanzioni disciplinari che spettano invece alla scuola.

In deroga a quanto su stabilito, l'uso di apparecchiature elettroniche (telefoni, tablet, P.C. è consentito sotto sorveglianza dei docenti e per il solo uso didattico.

❖ **IV – Mancanze disciplinari e sanzioni. Procedimento disciplinare e organi competenti. Impugnazioni.**

Art. 19 - Le mancanze disciplinari

I comportamenti contrari ai doveri di cui all'articolo precedente configurano mancanze disciplinari. In particolare, costituiscono mancanze disciplinari i seguenti comportamenti:

1. ritardi;
2. assenze non giustificate;
3. mancanza del materiale didattico occorrente;
4. non rispetto delle consegne a casa;
5. non rispetto delle consegne a scuola;
6. disturbo durante le attività didattiche;
7. tenere il telefonino o altri apparecchi elettronici accesi durante l'orario scolastico;
8. linguaggio irrispettoso e offensivo verso gli altri;

9. sporcare l'ambiente scolastico;
10. danneggiare materiali, arredi e strutture;
11. violenze fisiche verso gli altri;
12. compromissione dell'incolumità delle persone.

Le mancanze disciplinari dal punto 1 al punto 5 compreso, saranno inserite nel Registro Elettronico sotto la voce **annotazioni e/o ammonimenti**. Ai primi due richiami l'annotazione sarà segnata con il colore *verde*, al terzo richiamo con il colore *arancione* e dal quarto richiamo l'annotazione sarà segnata con il colore rosso. Tutte le annotazioni saranno visibili alla famiglia. All'occorrenza le famiglie saranno convocate per discutere dell'andamento disciplinare dell'alunno/a.

Per quanto riguarda le mancanze disciplinari dal punto 6 al 12, trattandosi di gravi mancanze, queste saranno inserite nel Registro Elettronico alla voce **Note Disciplinari**. Alla quinta nota disciplinare sarà convocato il Consiglio di Classe per prendere seri provvedimenti disciplinari nei confronti dell'alunno/a.

Art. 20 - Infrazioni

Lo studente, in caso di **infrazioni** disciplinari, sarà punito, ma, contestualmente, deve essere anche obbligato a comportamenti di altra natura **“riparare-risarcire”**, volti al perseguimento di una finalità educativa.

In particolare la scuola è chiamata a prevedere l'attivazione di percorsi educativi di recupero anche mediante lo svolgimento di attività riparatorie, di rilevanza sociale e, comunque, orientate verso il perseguimento di una maggiore responsabilizzazione dello studente all'interno della comunità di cui è parte.

Art. 21 - Sanzioni disciplinari

Agli studenti che manchino ai doveri scolastici sopra elencati sono inflitte le seguenti sanzioni disciplinari, in base alla gravità delle infrazioni:

Richiamo verbale;

Consegna da svolgere in classe/a casa;

Ammonizione scritta sul registro di classe, diario o altra comunicazione scritta al genitore. Può essere inflitta dall'insegnante per inadempienza ai doveri scolastici, per negligenza abituale, per ripetute assenze ingiustificate, per fatti non gravi che turbino il regolare andamento delle lezioni. A seconda dell'infrazione può essere informato anche il Dirigente Scolastico e convocata la famiglia;

Censura formale - Essa viene irrogata dal Consiglio di Classe o Interclasse e comunicata alla famiglia mediante lettera raccomandata, in caso di infrazioni di una certa gravità, reiterate e non corrette a seguito dell'ammonizione di cui al punto precedente, ovvero

quando la situazione richieda un intervento disciplinare più grave.

Allontanamento dalla comunità scolastica (Art. 4 DPR 249/98 e R.D. 1297/1928)

Esso è disposto, a seconda dei casi, dal Consiglio di Classe o Interclasse, sentito il parere del Dirigente Scolastico (fino a 15 giorni) o dal Consiglio di Istituto (oltre i 15 giorni o per casi più gravi), ed è previsto:

- fino a 5 giorni per gravi o ripetuti motivi che turbino il regolare andamento delle lezioni e comunque sempre dopo che il docente o i docenti interessati abbiano affrontato il problema attraverso il dialogo diretto con lo studente e la famiglia;
- oltre i 5 giorni e fino a 15 giorni per gravi offese alle persone, alla religione di qualunque confessione, alla morale
- oltre i 15 giorni, per “reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento) e il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell’allontanamento fino a 15 giorni. In tal caso la durata dell’allontanamento è adeguata alla gravità dell’infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si precisa che l’iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
- con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di stato conclusivo del corso di studi per casi talmente gravi e reiterati dove non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico.

Risarcimento del danno - Nel caso di danneggiamenti al patrimonio scolastico risponderanno materialmente (**pecuniariamente**) i genitori dello studente o degli studenti responsabili. Se non è possibile accertare l'autore del danno la spesa sarà divisa all'interno della classe, o della sede della comunità interessata, a seconda della tipologia del danno.

Speciali sanzioni decise dal Consiglio di Classe o Interclasse, sentito il parere del Dirigente Scolastico, potranno riguardare:

- la sospensione dalle visite e dai viaggi d'istruzione;
- la sospensione con obbligo di frequenza a scuola;
- il rientro pomeridiano a scuola, in orario extrascolastico da concordare con il docente coordinatore e il DSGA, per svolgere mansioni di tipo riparatorio relative al danneggiamento di materiali, arredi e strutture.

Ogni provvedimento disciplinare andrà ad incidere negativamente sul voto di comportamento.

È prevista la sanzione alternativa che terrà conto delle capacità e delle attitudini personali dello studente. Possono essere proposte attività alternative in favore della comunità scolastica, quali ad esempio:

- attività manuali volte al ripristino di attrezzature, arredi, beni scolastici in genere, ingiustificatamente danneggiati;
- lavori di riordino e sistemazione di materiali didattici della classe o dell'Istituto;
- lavori di trascrizione e/o catalogazione;
- attività nell'ambito delle iniziative di solidarietà e volontariato promosse dalla scuola;
- lavori di ricerca eventualmente necessari all'organizzazione e all'attività didattica della scuola.

Art. 22 - Organi competenti a comminare le sanzioni

Il Regolamento d'Istituto è chiamato ad identificare gli organi competenti ad irrogare le **sanzioni diverse dall'allontanamento** dalla comunità scolastica (ad es. docente, Dirigente Scolastico o Consiglio di Classe).

Le **sanzioni comportanti l'allontanamento dalla comunità scolastica**, previste dal D.P.R.249/98 e successive modifiche del D.P.R. 235/2007, sono di competenza del Consiglio di Classe e del Consiglio d'Istituto.

Al riguardo va osservato che la competenza ad irrogare sanzioni che comportino l'allontanamento non viene più attribuita genericamente in capo ad un organo collegiale, come avveniva nel testo normativo previgente. E' stato, viceversa, specificato dall'art. 4 comma 6, DPR n. 235/2007 che:

- la semplice ammonizione scritta viene disposta dal docente;
- le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore a 15 giorni sono sempre adottate dal Consiglio di Classe, allargato alla componente genitori, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'organo il genitore dello studente sanzionato) e di successiva e conseguente surroga;
- le sanzioni che comportano un allontanamento superiore a 15 giorni, ivi compresi l'allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, sono sempre adottate dal Consiglio di Istituto.

Art. 23 - Procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari sono irrogate a conclusione di un procedimento articolato come

segue:

- contestazione dei fatti da parte del docente o del Dirigente Scolastico;
- esercizio del diritto di difesa da parte dello studente;
- decisione.

Lo studente può esporre le proprie ragioni verbalmente o per iscritto. Per le sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla scuola e il pagamento del danno, lo studente può esporre le proprie ragioni in presenza dei genitori. Può essere offerta allo studente la possibilità di convertire la sospensione dalle lezioni con attività in favore della comunità scolastica. In caso di sanzioni con sospensione se ne dovrà dare comunicazione ai genitori, a cura del Dirigente Scolastico o del Coordinatore di classe.

Art. 24 - Organo di Garanzia

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte delle famiglie entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione a un apposito *Organo di Garanzia* (previsto dall'art. 5 commi 2 e 3 dello Statuto delle studentesse e degli studenti).

L'*Organo di Garanzia* decide, su richiesta dei genitori o di chiunque vi abbia interesse, anche su conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento. L'*Organo di Garanzia* interno all'istituto è composto dal Dirigente Scolastico, che ne assume la presidenza, da un docente eletto dal Collegio dei Docenti e da due rappresentanti eletti dai genitori (art. 5 c.1).

La convocazione dell'*Organo di Garanzia* spetta al Presidente che provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell'Organo almeno 4 giorni prima della seduta. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Il membro impedito ad intervenire, deve far pervenire al presidente dell'Organo di Garanzia, prima della seduta, la motivazione giustificativa dell'assenza. Ciascun membro dell'*Organo di Garanzia* ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. Non è prevista l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Presidente, preso atto dell'istanza inoltrata dall'avente diritto, dovrà convocare i membri del Consiglio entro 10 giorni dalla data di presentazione del ricorso medesimo. Il pronunciamento dell'Organo di Garanzia nei confronti dei ricorrenti può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo allo studente, a seconda dei casi, la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola. La procedura d'impugnazione non sospende l'esecutività del provvedimento disciplinare. Nel caso in cui l'Organo di Garanzia decida la non pertinenza della sanzione, tale provvedimento è immediatamente annullato.

Il Presidente provvederà ad informare della decisione il Consiglio di Classe / Consiglio d'Istituto e la famiglia mediante un atto formale entro cinque giorni.

Si fornisce di seguito la descrizione dettagliata delle mancanze disciplinari e delle

sanzioni previste sia per la Scuola Primaria che per la Scuola Secondaria.

❖ **Titolo V – Scuola Primaria**

✚ **Art. 25 – Mancanze disciplinari**

Configurano mancanze disciplinari da parte degli alunni della Scuola Primaria i seguenti comportamenti:

- a. presentarsi alle lezioni ripetutamente sprovvisti del materiale scolastico;
- b. spostarsi senza motivo o senza autorizzazione nell'aula e nell'edificio;
- c. giocare o chiacchierare, disturbando o rendersi protagonisti di interventi inopportuni durante le attività didattiche o durante gli spostamenti nell'edificio e all'esterno;
- d. rifiutarsi di eseguire i compiti assegnati;
- e. portare a scuola oggetti non pertinenti alle attività, telefoni cellulari o altri apparecchi simili, materiali pericolosi;
- f. non osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza contenute nel regolamento di Istituto;
- g. sporcare intenzionalmente, danneggiare i locali, gli arredi o gli oggetti personali;
- h. utilizzare in modo improprio le attrezzature scolastiche;
- i. offendere con parole, gesti o azioni il personale scolastico o i compagni;
- j. ogni altro comportamento che, nella situazione specifica, sia ritenuto scorretto dall'insegnante.

Per il verificarsi di ripetuti ritardi non giustificati sarà inoltre cura degli insegnanti dare tempestiva comunicazione alla famiglia.

✚ **Art. 26 – Provvedimenti disciplinari**

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sul profitto.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare, ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno e all'acquisizione di norme di comportamento adeguate.

Esse tengono conto della situazione personale dello studente.

✚ **Art. 27 – Interventi Educativi**

- A. Richiamo orale da parte del docente di classe;
- B. comunicazione scritta alla famiglia da parte del docente di classe;

- C. temporanea sospensione delle lezioni scolastiche, massimo per 10 minuti, per consentire allo studente una riflessione personale sul suo comportamento; l'alunno sarà sempre vigilato da un docente a disposizione o da un collaboratore scolastico;
- D. convocazione dei genitori da parte del team docenti;
- E. comunicazione scritta del Dirigente alla famiglia;
- F. convocazione dei genitori ad un colloquio con il Dirigente;
- G. gli insegnanti attueranno gli interventi previsti, in ogni caso, nel rispetto dell'individualità e personalità del bambino.
- H. l'educazione alla consapevolezza nelle relazioni insegnante-alunno sarà l'obiettivo di tutti gli interventi educativi.
- I. in particolare, prima di procedere agli interventi di cui ai punti D-E-F, dovrà essere data all'alunno la possibilità di esprimere le proprie ragioni.

 **Art. 28 – Interventi Educativi mirati**

Relativamente al punto 1.c (Giocare o chiacchierare, disturbando, o rendersi protagonisti di interventi inopportuni durante le attività scolastiche o durante gli spostamenti nell'edificio e all'esterno):

- eventuale assegnazione di un'esercitazione di rinforzo da eseguirsi a casa inerente l'attività svolta in classe al momento della mancanza disciplinare;
- tale provvedimento verrà comunicato per iscritto alla famiglia da parte del docente di classe.

Relativamente al punto 1.e (Portare a scuola oggetti non pertinenti alle attività, cellulari o altri apparecchi simili, materiali pericolosi):

- sequestro del materiale non pertinente o pericoloso che verrà riconsegnato alla fine del quadrimestre ai genitori;
- tale intervento è a cura del docente di classe.

Relativamente al punto 1.g (Sporcare intenzionalmente, danneggiare i locali, gli arredi o gli oggetti personali). Invito a collaborare, nei limiti del possibile, al ripristino della situazione antecedente la mancanza disciplinare, anche con eventuale risarcimento dei danni.

Tale intervento è a cura del docente di classe e del Dirigente.

Relativamente al punto 1.i (Offendere con parole, gesti o azioni il personale scolastico o i compagni):

Invito a presentare le proprie scuse al personale scolastico o ai compagni offesi. Tale intervento è a cura del docente di classe.

Relativamente a tutti i punti

Interventi volti a promuovere la riflessione dell'alunno sui suoi comportamenti nelle modalità precedentemente concordate con la classe in fase di definizione di regole e sanzioni.

✚ Art. 29 – Sanzioni Disciplinari

- A. Sospensione da un'attività complementare, compreso uno o più viaggi di istruzione.
- B. Sospensione dalle lezioni per più giorni e fino a un massimo di 15 giorni.
- C. Queste sanzioni si applicano in casi di gravi e reiterate mancanze.

Le Sanzioni di cui ai punti A e B sono deliberate dal Consiglio di Interclasse.

Esse hanno finalità educativa, pertanto sono limitate e cessano ogni effetto con la chiusura dell'anno scolastico.

Il consiglio di Classe per soli docenti erogherà le sanzioni nelle riunioni ordinarie o, se necessario per motivi di urgenza, in riunioni appositamente convocate dal Dirigente Scolastico su proposta scritta dei docenti della classe.

Il Coordinatore di classe o altro docente presenterà al Consiglio di Interclasse una relazione descrittiva dei fatti e dei comportamenti che hanno determinato la proposta di convocazione.

In considerazione dell'età degli alunni della Scuola Primaria è opportuno che, qualora necessario, la sanzione sia erogata e applicata in tempi stretti perché la stessa sia percepita in relazione alla mancanza.

✚ Art. 30 – Impugnazioni

Contro le sanzioni di cui alle lettere A e B è ammesso ricorso da parte dei genitori dell'alunno coinvolto all'Organo di Garanzia interno alla scuola che entro 15 giorni dall'istanza presentata, dovrà deliberare.

❖ Titolo VI – Scuola Secondaria di 1° grado

✚ Art. 31 – Finalità dei provvedimenti disciplinari e criteri regolativi

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica (art. 4 c.2 Statuto delle Studentesse e degli Studenti). Le sanzioni tengono conto della situazione personale dell'alunno e del contesto in cui si è verificato l'episodio, sono ispirate al principio della responsabilizzazione personale e per quanto possibile, della riparazione del danno.

Il contesto in cui si è verificato l'episodio sarà, in particolare, valutato direttamente dal Dirigente Scolastico.

I genitori che iscrivono i propri figli accettano, in particolare, il principio del risarcimento del danno per azioni di danneggiamento del patrimonio scolastico imputabile ai propri figli.

Art. 32 - Comportamenti sanzionabili

Con riferimento ai doveri degli alunni indicati nel D.P.R. 249/98 e secondo quanto previsto nel Regolamento di Istituto, vengono di seguito individuati i comportamenti sanzionabili:

- a) presentarsi a scuola con un abbigliamento non consono all'ambiente;
- b) frequentare non regolarmente le lezioni, dando luogo ad assenze ingiustificate o a ripetuti ritardi e/o uscite anticipate (non giustificati da motivi di salute o di famiglia);
- c) rientrare in ritardo alla fine dell'intervallo e nei trasferimenti dalle aule ai laboratori o alle palestre e viceversa;
- d) non disporre del materiale scolastico o rifiutarsi di esibire e/o consegnare i lavori assegnati per casa;
- e) assumere atteggiamenti che ostacolino il sereno e produttivo svolgimento delle lezioni, quali chiacchierare, disturbare o occuparsi d'altro, disturbare o interrompere la lezione senza motivo, rifiutarsi di svolgere il compito assegnato, non rispettare l'assegnazione dei posti, allontanarsi senza permesso;
- f) abbandonare rifiuti o lasciare sporchi o in disordine i locali della scuola dopo averli utilizzati;
- g) urlare o schiamazzare nelle aule o nei corridoi nei cambi d'ora, nell'intervallo, nei trasferimenti da un locale all'altro della scuola;
- h) esprimersi in modo maleducato o arrogante, utilizzare un linguaggio verbale o gestuale offensivo nei confronti delle Istituzioni, del Dirigente Scolastico, dei docenti, degli esperti esterni, del personale della scuola o dei propri compagni;
- i) manifestare atteggiamenti ed espressioni che manchino di rispetto: religioni, culture, caratteristiche etniche o individuali di docenti, di compagni o di personale interno ed esterno alla scuola;
- j) esercitare qualsiasi forma di violenza fisica, verbale o psicologica atta ad intimidire i compagni e/o il personale della scuola e a limitarne la libertà personale;
- k) ostacolare con intimidazioni o con atti di violenza l'accesso agli spazi scolastici;
- l) porre in atto comportamenti che contrastino con la salvaguardia della sicurezza propria ed altrui, quali scherzi molesti, spintoni, lancio di oggetti o qualsiasi altro comportamento a rischio che possa creare situazioni di pericolo; sottrarre

- temporaneamente o nascondere beni altrui;
- m) usare telefoni cellulari, i-pad, macchine fotografiche o videocamere e, in generale, apparecchiature non consentite durante le lezioni;
 - n) danneggiare strumenti o ambienti della scuola, ivi compreso imbrattare banchi, pareti o parti esterne dell'edificio scolastico o compiere atti vandalici con danneggiamento di attrezzature strumentazione tecnologica, di beni mobili o immobili appartenenti al patrimonio pubblico, al personale interno o esterno, ai compagni;
 - o) ingiuriare o diffamare i compagni o il personale interno o esterno alla scuola;
 - p) commettere furti a danno dell'istituto, dei compagni, del personale interno o esterno, degli utenti in generale;
 - q) commettere altri reati di particolare gravità all'interno della scuola, ivi compresi falsificare, sottrarre o distruggere documenti, aggredire fisicamente, partecipare a risse;
 - r) sono sanzionabili sia le mancanze commesse all'interno dell'istituto, durante l'attività didattica ordinaria o aggiuntiva, sia quelle commesse in altre sedi esterne all'istituto, in occasione di uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione, attività sportive o culturali.

Su tutti i comportamenti sanzionabili degli alunni dovrà comunque esercitarsi l'azione educativa preventiva di tutti i docenti e del personale non docente.

Art. 33 - Infrazioni, sanzioni, procedure

MANCANZA L'alunno si presenta a scuola con un abbigliamento non consono all'ambiente.

SANZIONE Segnalazione verbale; in caso di reiterazione del comportamento segnalazione scritta del docente ai genitori e segnalazione al Dirigente Scolastico.

ORGANO COMPETENTE Docente.

MANCANZA L'alunno non frequenta regolarmente le lezioni.

SANZIONE Comunicazione scritta della scuola ai genitori.

ORGANO COMPETENTE Consiglio di Classe.

MANCANZA Frequenza irregolare nonostante precedenti avvertimenti.

SANZIONE Comunicazione scritta della scuola ai genitori e segnalazione ai Servizi sociali

ORGANO COMPETENTE Dirigente Scolastico.

MANCANZA Impegno saltuario nell'esecuzione dei compiti richiesti.

SANZIONE Ammonizione scritta da far pervenire ai genitori e da annotare nel registro

elettronico.

ORGANO COMPETENTE Docente.

MANCANZA L'alunno sistematicamente non esegue i compiti richiesti nella maggior parte delle discipline scolastiche.

SANZIONE Convocazione dei genitori.

ORGANO COMPETENTE Consiglio di Classe.

MANCANZA L'alunno con il suo comportamento non permette il regolare svolgimento delle lezioni (interventi inopportuni, interruzione continua delle lezioni).

SANZIONE Sulla base della gravità e della reiterazione: ammonizione verbale, comunicazione ai genitori sul diario, annotazione nel registro elettronico, convocazione dei genitori. Dopo cinque note disciplinari nel registro elettronico relazione sottoscritta da tutti i docenti del Cdc in cui si chiede la convocazione di un Consiglio di Classe straordinario per la valutazione del caso.

ORGANO COMPETENTE Il coordinatore presenta la relazione al Dirigente Scolastico.

MANCANZA Mancanza di rispetto verso il Dirigente Scolastico, il personale docente e non docente.

SANZIONE Relazione sottoscritta da tutti i docenti del Consiglio di Classe in cui si chiede la convocazione di un Consiglio di Classe straordinario per sospendere l'alunno.

ORGANO COMPETENTE Consiglio di Classe.

PROCEDURA:

- annotazione sul registro di classe;
- presentazione dei fatti al Dirigente con una relazione sottoscritta da tutti i docenti;
- convocazione del Consiglio di Classe straordinario;
- comunicazione scritta ai genitori;
- attuazione del provvedimento disciplinare.

MANCANZA Mancanza di rispetto verso i compagni (utilizzo di termini offensivi, scherzi non graditi).

SANZIONE Annotazione sul registro elettronico, comunicazione scritta ai genitori.

ORGANO COMPETENTE: docente.

MANCANZA Ripetuti episodi di mancanza di rispetto verso i compagni.

SANZIONE Allontanamento temporaneo dalle lezioni per un periodo ritenuto idoneo dal Consiglio di Classe. Valutazione negativa del comportamento. Interdizione da alcune attività per uno o più giorni.

ORGANO COMPETENTE Consiglio di Classe.

PROCEDURA:

- annotazione sul registro di classe;
- presentazione dei fatti al Dirigente con una relazione sottoscritta da tutti i docenti;
- convocazione del Consiglio di Classe straordinario;
- comunicazione scritta ai genitori;
- attuazione del provvedimento disciplinare.

MANCANZA Atti di aggressività verso i compagni (ricorso a qualunque tipo di violenza fisica, lancio di oggetti).

SANZIONE Allontanamento temporaneo dalle lezioni per un periodo ritenuto idoneo dal Consiglio di Classe. Valutazione negativa del comportamento. Interdizione da alcune attività per uno o più giorni, comprese le visite e i viaggi di istruzione.

ORGANO COMPETENTE Consiglio di Classe.

PROCEDURA:

- annotazione sul registro di classe;
- presentazione dei fatti al Dirigente con una relazione sottoscritta da tutti i docenti;
- convocazione del Consiglio di Classe straordinario;
- comunicazione scritta ai genitori;
- attuazione del provvedimento disciplinare.

MANCANZA Atti di aggressività nei confronti di compagni diversamente abili.

SANZIONE Allontanamento temporaneo dalle lezioni per un periodo ritenuto idoneo dal Consiglio di Classe. Valutazione negativa del comportamento. Interdizione da alcune attività per uno o più giorni, comprese le visite e i viaggi di istruzione, eventuale assegnazione (su proposta del Cdc) di compiti di assistenza e aiuto del compagno diversamente abile sotto la supervisione di un docente.

ORGANO COMPETENTE Consiglio di Classe.

PROCEDURA:

- annotazione sul registro di classe;
- presentazione dei fatti al Dirigente con una relazione sottoscritta da tutti i docenti;
- convocazione del consiglio di classe straordinario;
- comunicazione scritta ai genitori;
- attuazione del provvedimento disciplinare.

MANCANZA Comportamenti che mettano in pericolo l'incolumità delle persone.

SANZIONE Allontanamento temporaneo dalle lezioni per un periodo ritenuto idoneo dal Consiglio di Classe. Valutazione negativa del comportamento. Interdizione da alcune attività per uno o più giorni, comprese le visite e i viaggi di istruzione.

ORGANO COMPETENTE Consiglio di Classe.

PROCEDURA:

- annotazione sul registro di classe;
- presentazione dei fatti al Dirigente con una relazione sottoscritta da tutti i docenti;
- convocazione dei genitori per telefono per il prelievo dell'alunno;
- convocazione del consiglio di classe straordinario;
- comunicazione scritta ai genitori;
- attuazione del provvedimento disciplinare.

MANCANZA Danneggiamento volontario dei beni della scuola e del materiale didattico dei compagni (incisione di banchi e porte; rottura di banchi e porte; danneggiamento e rottura di attrezzature di laboratori; scritte sui muri, sulle porte, sui banchi; danneggiamento e rottura di oggetti appartenenti ai compagni).

SANZIONE Annotazione sul registro di classe. Ripulitura degli ambienti e degli spazi, riparazione (ove possibile) del danno. Risarcimento del danno.

ORGANO COMPETENTE Docente, Dirigente Scolastico, Consiglio di Classe.

PROCEDURA Annotazione sul registro di classe, comunicazione ai genitori, attuazione della sanzione.

MANCANZA Appropriazione indebita di oggetti personali appartenenti ai compagni e al personale della scuola.

SANZIONE Annotazione sul registro di classe, risarcimento del danno, allontanamento temporaneo dalle lezioni per un periodo ritenuto idoneo dal Cdc.

PROCEDURA:

- annotazione sul registro di classe;
- presentazione dei fatti al Dirigente;
- convocazione del Consiglio di Classe e sue decisioni;
- comunicazione scritta ai genitori;
- attuazione del provvedimento disciplinare entro due giorni dalla delibera;

 **Art. 34 - Impugnazioni**

Contro le sanzioni che comportino la sospensione per più giorni è ammesso ricorso da parte dei genitori dell'alunno coinvolto a un organismo di garanzia interno alla scuola che entro 15 giorni dall'istanza presentata dovrà deliberare.

❖ Titolo VII-Funzionamento degli organi collegiali

Disposizioni generali

✚ **Art. 35 - Modalità di convocazione degli organi collegiali**

- La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con un preavviso non inferiore a 5 giorni rispetto alla data delle riunioni.
- La convocazione viene effettuata con circolare che deve essere firmata da tutti i componenti, affissa all'albo generale dell'Istituto.
- Il recapito delle lettere di convocazione ai membri genitori può avvenire a mano, con consegna ai loro figli, a mezzo posta, o tramite e-mail.
- Per il personale docente gli avvisi personali possono essere sostituiti da un avviso collettivo scritto sul "registro delle comunicazioni" e firmato dagli interessati per presa visione,
- La lettera o l'avviso di convocazione devono indicare il giorno e l'ora stabiliti e l'elenco degli argomenti da trattare nella seduta dell'organo collegiale.

✚ **Art. 36 - Convocazione di urgenza**

Nei casi eccezionali di urgenza il termine di cui all'articolo precedente è ridotto a 24 ore e gli avvisi possono essere diramati anche per telefono.

✚ **Art. 37 - Verbale delle sedute**

- Di ogni seduta dell'organo collegiale viene redatto un processo verbale, compilato dal segretario e firmato dal Presidente; viene steso su apposito registro a pagine numerate.
- Il processo verbale riporta succintamente la discussione intervenuta e i fatti avvenuti e deve contenere la data della riunione, i nomi dei presenti e riportare il testo dei provvedimenti adottati, la procedura e l'esito delle votazioni.
- Il verbale è sottoposto all'approvazione del consiglio nella seduta successiva e si intende approvato senza votazione quando sul testo non siano formulate osservazioni.

✚ **Art. 38- Programmazione delle attività**

Ciascuno degli organi collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto con le proprie competenze, allo scopo di poter realizzare, nei limiti del possibile, un

ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando a date, prestabilite in linea di massima, la discussione di argomenti su cui sia possibile prevedere la necessità di adottare decisioni, proposte o pareri.

Art. 39 - Consiglio d'Istituto e Giunta Esecutiva

- Il Consiglio d'Istituto è l'organo di governo della scuola ed ha competenze generali per quanto concerne l'organizzazione scolastica. Ciò si concretizza nell'approvazione del programma annuale e del conto consuntivo, nell'adozione del PTOF, nell'adattamento del calendario scolastico, nell'adozione del regolamento d'Istituto, del regolamento di disciplina e della carta dei servizi.
- La Giunta Esecutiva propone al Consiglio d'Istituto il programma annuale predisposto dal Dirigente Scolastico e prepara i lavori del Consigiod'Istituto.
- Il Consiglio d'Istituto è costituito da 19 componenti: il Dirigente Scolastico, 8 rappresentanti dei genitori degli alunni, 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentante del personale ATA.
- Della Giunta Esecutiva fanno parte il Dirigente Scolastico, il Direttore dei servizi generali amministrativi, che svolge le funzioni di segretario, 2 rappresentanti dei genitori, 1 rappresentante del personale docente, 1 rappresentante del personale A.T.A.
- Il Consiglio è convocato dal Presidente su propria iniziativa, o da almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso.
- La Giunta Esecutiva è convocata dal Dirigente Scolastico che la presiede.
- Il Consiglio, nella prima seduta, è presieduto dal Dirigente Scolastico, fino alla elezione del proprio Presidente tra i rappresentanti dei genitori, con le seguenti procedure:
 - ✓ l'elezione ha luogo a scrutinio segreto;
 - ✓ sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio;
 - ✓ viene eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, rapportata al numero dei componenti del Consiglio;
 - ✓ qualora non si raggiunga tale maggioranza nella prima votazione, il Presidente verrà eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che abbiano partecipato alla votazione il 51% dei componenti in carica;
 - ✓ a parità di voti è eletto il più anziano di età;
 - ✓ il Consiglio elegge anche un Vicepresidente con le stesse modalità previste per il Presidente.

La seduta è valida se è presente la metà più uno dei componenti effettivamente in carica al momento della seduta. Non si può deliberare su questioni che non siano state poste all'ordine del giorno, salvo decisione unanime di tutti i componenti del Consiglio. Per casi di comprovata urgenza e necessità, su richiesta di almeno un terzo dei componenti e previa approvazione della maggioranza, il Presidente ammette la discussione dopo l'esaurimento degli argomenti previsti all'ordine del giorno.

L'ordine della trattazione degli argomenti all'ordine del giorno può essere invertito su richiesta di uno o più componenti e previa approvazione della maggioranza.

Le sedute e gli atti del Consiglio sono pubblici.

Le deliberazioni, i pareri e le proposte sono rispettivamente adottate e formulate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

La pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto deve avvenire mediante affissione all'albo delle deliberazioni adottate, nel rispetto della normativa sulla privacy.

Art. 40 - Consigli di Classe di Interclasse e di Intersezione

Il Consiglio di **Classe di Interclasse e di Intersezione** è convocato dal Dirigente Scolastico su propria iniziativa, oppure su richiesta di un terzo dei suoi componenti.

I Consigli sono presieduti dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.

Art. 41 - Collegio dei Docenti

Il Collegio dei Docenti è convocato dal Dirigente Scolastico ogni qual volta se ne presenti la necessità, oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta scritta e motivata con l'indicazione dell'ordine del giorno da discutere.

Il Collegio dei Docenti è presieduto dal Dirigente Scolastico.

Art. 42 - Organo di Garanzia interno

L'Organo di garanzia interno è chiamato ad esprimersi, in prima istanza, contro le sanzioni disciplinari e sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione dei regolamenti scolastici.

L'Organo di Garanzia Interno alla scuola è composto dal Dirigente Scolastico, che presiede la seduta, da due docenti, più un docente supplente e da due rappresentanti dei genitori, più un genitore supplente, designati dal Consiglio d'Istituto.

La seduta è valida se sono presenti la metà più uno dei componenti.

L'Organo di Garanzia Interno delibera a maggioranza dei presenti.

Il genitore supplente sostituirà il titolare in caso di una motivata impossibilità a partecipare o se l'organo di garanzia deve assumere decisioni su sanzioni relative ad un alunno con il quale egli instaura rapporti di parentela.

Il docente supplente sostituirà il titolare in caso di una motivata impossibilità a

partecipare o se l'organo di garanzia deve assumere decisioni su sanzioni richieste dallo stesso docente titolare.

Art. 43 - Comitato di valutazione

«**Art.11.**(Comitato per la valutazione dei docenti).

Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti.

Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal Dirigente Scolastico ed è costituito dai seguenti componenti:

- a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal Collegio dei Docenti e uno dal Consiglio di Istituto;
- b) due rappresentanti dei genitori,
- c) un componente esterno individuato dall'Ufficio scolastico regionale tra docenti, Dirigenti Scolastici e Dirigenti Tecnici.

Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:

- a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
- b) dei risultati ottenuti dai docenti o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
- c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo.

A tal fine il Comitato è composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a) ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.

Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa relazione del Dirigente Scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il Consiglio di Istituto provvede all'individuazione di un sostituto.

Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501».

Art. 44- Assemblee dei Genitori

Tutti i genitori hanno diritto di esprimere liberamente dentro la scuola il loro pensiero nel rispetto delle seguenti norme:

- la diffusione di materiali e l'utilizzazione della bacheca per l'affissione di volantini, giornali murali e altro devono essere autorizzate dal Dirigente Scolastico.
- che si rispetti il divieto di propaganda elettorale all'interno dei locali della scuola, fatta eccezione per la propaganda relativa alla elezione degli organi collegiali;
- che la diffusione non avvenga durante le ore di lezione.

Tutti i genitori hanno diritto di utilizzare i locali della scuola per riunirsi, nel rispetto delle norme di cui agli art. 13, 14 e 15 T.U.